



**REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 122/2024**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE**

**LOMBARDIA**

Composta dai Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

Walter Berruti

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30449 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

**1. PATERLINI Domenico**, nato a Brescia il 03.08.1948, residente a Travagliato (BS) in via Andrea Mai, 37 - C.F. PTRDNC48M03B157Q, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Bezzi per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Brescia, Via A. Diaz n. 13/c, presso lo studio del difensore

**2. VENTURI Graziella**, nata a Travagliato (BS) il 13.03.1968 ed ivi residente in via Dei Brusati n. 57 – C.F.VNTGZL68C53L339D, rappresentata e difesa dall'Avvocato Domenico Bezzi per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Brescia, Via A. Diaz n. 13/c, presso lo studio del difensore

**3. GIRELLI Maria**, nata a Verolanuova (BS) il 30.11.1944 e residente a Travagliato (BS), vicolo Palazzi n. 2/A – C.F. GRLMRA44S70L777L, rappresentata e difesa dall’Avvocato Domenico Bezzi per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Brescia, Via A. Diaz n. 13/c, presso lo studio del difensore

**4. BATTISTA Carmine Leopoldo**, nato ad Apricena (FG) il 02.06.1951 e residente a Travagliato (BS) in via Dugalone n. 12 – C.F. BTTCMN51H02A339D, rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Bezzi per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Brescia, Via A. Diaz n. 13/c, presso lo studio del difensore

**5. GRITTI Marcella**, nata a Brescia il 01.12.1965 e residente a Travagliato (BS) in via Antonio Gramsci n. 14 – C.F. GRTMCL65T41B157F, rappresentata e difesa dall’Avvocato Domenico Bezzi per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Brescia, Via A. Diaz n. 13/c, presso lo studio del difensore;

**6. SICILIANO Domenico**, nato a Molochio (RC) il 06.12.1957, residente a Coccaglio (BS) in via Don Tarcisio Festa, 5 - C.F. SCLDNC57T06F301A - rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Asaro e Sara Palagiano per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Brescia, via Moretto 31 presso lo studio dei difensori

**7. PAROLI Adriano**, nato a Brescia il 30.03.1962 ed ivi residente in via Resolino n. 19/B int. 1 – C.F. PRLDRN62C30B157T - rappresentato e difeso dall’Avvocato Marta Zambiasi per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Brescia via Romanino n. 16

presso lo studio del difensore

**8. DEL BONO Emilio**, nato a Brescia il 26.11.1965 e residente in Passirano (BS) in via V. Bosis n. 51 – C.F. DLBMLE65S26B157G - rappresentato e difeso dall’Avvocato Mario Gorlani per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Brescia, via Romanino n. 16 – Brescia, presso lo studio del difensore

**9. BARILLA Carmelina**, nata a Motta S. Giovanni (RC) il 01.10.1962 e residente a Macclodio (BS) in via G. Leopardi n. 10 – C.F. BRLCML62R41F779B - rappresentata e difesa dagli Avvocati Carlo Cerami e Chiara Maria Lorenzin per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Milano, Galleria San Babila n. 4/A – presso lo studio dei difensori;

**10. FRANZONI Silvano**, nato a Brescia il 18.04.1955 ed ivi residente in via San Giovanni Bosco n. 1 Int. 2– C.F. FRNSVN55D18B157D - rappresentato e difeso dall’Avvocato Barbara Raschi per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Mantova via Chiassi, 54 presso lo studio del difensore;

**11. MAIOCCHI Danilo Piercarlo**, nato a Gavirate (VA) il 23.06.1960 e residente a Caronno Pertusella (VA) in Corso Italia, 915 – C.F. MCCDLP60H23D946B - rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Renna, Nicola Sabbini, Daniela Amati, Rebecca Santoro per mandato in atti, con elezione domicilio digitale all’indirizzo PEC: [mauro.renna@milano.pecavvocati.it](mailto:mauro.renna@milano.pecavvocati.it)

**12. TRIBOLDI Alessandro**, nato a Brescia il 18.11.1962 ed ivi residente in via Naviglio Grande n. 42 Int. 1 – C.F.

TRBLSN62S18B157J - rappresentato e difeso dagli Avvocati Aldo Travi ed Elena Travi per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Busto Arsizio via Ferraris 7 presso lo studio dei difensori;

**13. BELTRAMI Alessandro**, nato a Desenzano del Garda (BS) il 09.05.1972 e residente a Desenzano del Garda (BS) in viale Rimembranze n. 38 – C.F. BLTLSN72E09D284F - rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Gianolio per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Mantova, via Acerbi 27 presso lo studio del difensore;

**14. BRAMBILLA Giandomenico**, nato a Brescia il 07.03.1962 ed ivi residente in via Rodolfo Vantini n. 30 Int. 2 – C.F. BRMGDM62C07B157S - rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Gianolio per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Mantova, via Acerbi 27 presso lo studio del difensore;

**15. PANTEGHINI Paolo**, nato a Brescia il 13.07.1965 ed ivi residente in via Antonio Gramsci n. 21 Int. 1 – C.F. PNTPLA65L13B157A - rappresentato e difeso dall’Avvocato Matteo Salvi per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Brescia, Romanino n. 16, presso lo studio del difensore

**convenuti**

**VISTO** il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

**VISTO** l’atto introduttivo.

**LETTI** gli atti e i documenti di causa.

**UDITI** all’udienza del 10.04.2024 il Pubblico Ministero

Valentina Papa, e gli Avvocati Cerami per BARILLA, Bezzi per BATTISTA, GIRELLI, GRITTI, PATERLINI e VENTURI, Gianolio per BELTRAMI e BRAMBILLA, Gorlani per DEL BONO, Raschi per FRANZONI, Amati per MAIOCCHI, Gorlani in sostituzione dell'avv. Salvi per PANTEGHINI, Gorlani in sostituzione dell'avv. Zambiasi per PAROLI, Asato e Palagiano per PAROLI, Travi per TRIBOLDI, e omessa la relazione di causa con il consenso delle parti.

### **FATTO**

In data 16.06.2016 sedicenti “Lavoratori per la Legalità del Comune di Brescia” hanno trasmesso alla Procura contabile segnalazione di danno erariale relativa all’irregolare assunzione del sig. Colosio Marco Antonio, il quale, pur essendo privo del titolo di laurea, ricopriva incarichi dirigenziali presso il Comune di Brescia.

Con ulteriore denuncia datata 24.03.2017, acquisita con prot. PR Lombardia n. 3032 del 03.04.2017 i medesimi “Lavoratori per la Legalità” hanno segnalato il rinnovo dell’incarico dirigenziale da parte del Comune di Brescia allo stesso Colosio, tramite disposizione del Sindaco prot. n. 0170834 del 28.10.2016 con cui veniva conferito al Dirigente il ruolo di Responsabile del Settore Sportello Unico Attività Produttive nonché del Servizio Fiere e Mercati.

Con altro esposto anonimo datato 03.05.2018 ed acquisito con prot. PR Lombardia n. 4802 del 15.05.2018 è stato segnalato, a distanza di 4 anni, il mantenimento dell’incarico dirigenziale da

parte del Colosio, nonostante un'interrogazione scritta in data 09.06.2014 presentata da alcuni consiglieri comunali appartenenti al Movimento 5 Stelle.

Con ultimo esposto anonimo datato 30.05.2019 ed acquisito con prot. PR Lombardia n. 5616 del 02.07.2019 è stato segnalato il presunto reato di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del dirigente Colosio per l'attribuzione di un incarico di collaborazione su materie ambientali svolto presso la Prefettura di Brescia.

La Procura contabile, svolta la necessaria istruttoria, delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, ha ricostruito la vicenda come segue.

Con delibera di Giunta comunale n. 32 del 10.02.2005, avente ad oggetto "*Approvazione nuova pianta organica del personale dipendente*", il Comune di Travagliato (Bs) aveva previsto di istituire la figura di un dirigente per ogni Area, espressamente prevedendo, tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica dirigenziale per l'Area amministrativa, **il possesso della laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente oltre ad un'anzianità di servizio di 5 anni nella categoria D** (corrispondente al "funzionario di ruolo").

Con successiva delibera di Giunta comunale n. 34 del 10.02.2005, avente ad oggetto "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*", veniva approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Travagliato.

In tale Regolamento era inserita una **norma transitoria (art. 71), secondo cui:** *"in sede di prima applicazione del presente Regolamento e, comunque, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, il 50% dei posti di dirigente vacanti nella dotazione organica può essere coperto mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura integrato da colloquio su materie professionali, riservato al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale, attuale inquadramento nella categoria D, posizione giuridica D3 o superiore ed anzianità di anni quattro complessiva di servizio nella categoria D o nelle ex VII e VIII qualifiche funzionali".*

Con delibera di Giunta comunale n. 51 del 03.03.2005, avente ad oggetto *"Approvazione bando Dirigente area amministrativa e nomina commissione"*, veniva approvato il bando per la copertura di un posto di dirigente dell'Area amministrativa, che prevedeva, quali requisiti di ammissione, l'essere dipendente del Comune di Travagliato (BS), essere in possesso del diploma di laurea o del diploma di maturità di durata quinquennale, essere inquadrato nella categoria D3 giuridico, possedere un'anzianità di servizio di almeno quattro anni nelle ex categorie VII e VIII.

Con determina n. 111 del 24.03.2005, avente ad oggetto *"Approvazione verbale e graduatoria della selezione per l'attribuzione di un posto di Dirigente Area amministrativa di cui*

alla delibera di Giunta comunale n. 51 del 03.03.2005. Nomina vincitore", a firma del Segretario Generale - Dott. Domenico SICILIANO, il rag. Marco Antonio Colosio - unico partecipante alla procedura concorsuale - veniva nominato vincitore con decorrenza incarico dal 01.05.2005, e in data 21.04.2005 era stipulato il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - per lo svolgimento delle prestazioni e responsabilità dell'Area Amministrativa - tra l'ente locale (rappresentato dal Segretario Comunale – dott. Domenico SICILIANO) ed il neo-dirigente.

Con istanza datata 05.09.2008, il rag. Colosio presentava al Comune di Brescia richiesta di trasferimento - tramite l'istituto della c.d. "mobilità"; alla domanda era allegato il *curriculum vitae* del dirigente.

In ragione del parere favorevole espresso dall'amministrazione di provenienza (Delibera di Giunta comunale n. 49 del 08.09.2008 del Comune di Travagliato), il Comune di Brescia, con Determina dirigenziale n. 2407 del 23.09.2008 a firma del Responsabile pro tempore del Settore Personale, Dott. Silvano FRANZONI, dichiarava accolta la richiesta di trasferimento, con decorrenza 1° ottobre 2008.

Il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato, repertorio n. 1868, veniva sottoscritto dal Colosio e dal medesimo responsabile del Settore Personale in data 26.09.2008, con inquadramento nel profilo professionale di Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari.

A seguito di ciò, il Sindaco di Brescia – Avv. Adriano PAROLI - con propria disposizione prot. n. 45755 del 30.09.2008, nominava il dirigente Responsabile dell'Unità di Staff Direzione Generale.

Con disposizione del Sindaco prot. n. 33839 del 23.06.2009, in conseguenza della revisione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver sentito il Direttore Generale, veniva affidato a Colosio l'incarico di Responsabile del Settore Marketing Urbano, Commercio e Tutela Consumatori con decorrenza 28.06.2009 e fino al 16.05.2010.

Successivamente, con disposizione del Sindaco prot. n. 63079 del 13.11.2009, sentito il Direttore Generale, venivano prorogati tutti gli incarichi dirigenziali in essere fino al 31.12.2010 e infine, con disposizione del Sindaco, prot. n. 18363 del 08.03.2011, sentito il Direttore Generale, venivano ulteriormente confermati gli incarichi dirigenziali fino al 12.06.2013, termine del mandato dell'organo di vertice.

In conseguenza dell'elezione del nuovo sindaco – Emilio DEL BONO, avvenuta nel giugno del 2013 - con disposizione dello stesso, prot. n. 80635 del 30.07.2013, era attribuito al Colosio, su proposta del Direttore Generale, l'incarico di Responsabile del Settore Sportello Unico Attività Produttive con decorrenza 16.08.2013 fino al 16.08.2016.

Con disposizione del Sindaco, prot. n. 140995 del 28.11.2014 a seguito dell'approvazione di una modifica al regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'incarico attribuito al Colosio, su proposta del Direttore Generale, era integrato con quello di Responsabile del Servizio Fiere e Mercati con decorrenza 01.12.2014 fino al 16.08.2016.

Con disposizione del Sindaco, prot. n. 107403 del 07.07.2016, il medesimo incarico, vista la proposta del Direttore Generale, veniva prorogato fino al 31.10.2016.

Con disposizione del Sindaco, prot. n. 170834 del 28.10.2016, su proposta del Direttore Generale, l'incarico veniva prorogato con decorrenza 01.11.2016 fino alla scadenza del proprio mandato.

Infine, con disposizione del Sindaco, prot. n. 149603 del 06.08.2018, a seguito di approvazione della modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con conseguente revisione della macrostruttura dell'Ente, su proposta del Direttore Generale, veniva attribuito al Colosio l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Demografici con decorrenza 15.10.2018 fino alla scadenza del proprio mandato.

La Procura contabile, valutati come illegittimi e causativi di danno erariale sia l'attribuzione presso il Comune di Travagliato di qualifica dirigenziale a soggetto privo del certificato di laurea, sia la procedura di mobilità verso il Comune di Brescia, sia il conferimento dei successivi incarichi, ha notificato rituale invito a dedurre al Sindaco, ai membri della Giunta Comunale e al Segretario comunale del Comune di Travagliato presenti e votanti

le delibere n. 34 del 10.02.2005 (PATERLINI Domenico, VENTURI Graziella, GRITTI Marcella, GIRELLI Maria, BATTISTA Carmine Leopoldo) e n. 51 del 03.03.2005 (PATERLINI Domenico, BATTISTA Carmine Leopoldo), nonché al Segretario Generale (SICILIANO Domenico) che aveva espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica delle delibere predette nonché firmato la determina n. 111 del 24.03.2005.

Invito a dedurre era altresì notificato al Responsabile del Settore Personale (ora Risorse Umane) del Comune di Brescia, dott. FRANZONI Silvano; ai Sindaci p.t. del Comune di Brescia PAROLI Adriano e DEL BONO Emilio; ai Direttori Generali del Comune di Brescia MAIOCCHI Danilo Piercarlo, TRIBOLDI Alessandro, BELTRAMI Alessandro e BRAMBILLA Giandomenico.

A tutti costoro è stato contestato un danno “diretto” consistente nelle differenze stipendiali maturate, rispettivamente a carico del Comune di Travagliato e del Comune di Brescia, in seguito all’illegittimo inquadramento del rag. Colosio nella qualifica dirigenziale.

E’ stato altresì contestato un “danno indiretto da omessa denuncia e violazione dell’obbligo di autotutela” nei confronti di SICILIANO, PAROLI, DEL BONO, MAIOCCHI, TRIBOLDI, BELTRAMI, BRAMBILLA, FRANZONI, nonché dei Segretari Generale del Comune di Brescia succedutisi nel tempo BARILLA

Carmelina e Andolina Giacomo e degli Assessori comunali del Comune di Brescia AMBROSI Diego e PANTEGHINI Paolo.

Tutti gli invitati hanno presentato, ad eccezione di PATERLINI e GRITTI, deduzioni difensive.

La Procura contabile ha archiviato la posizione di Andolina Giacomo, ritenendo condivisibili le deduzioni della parte sotto il profilo del difetto di apporto causale.

Ritenute invece non condivisibili le argomentazioni difensive degli altri invitati, ha notificato a questi ultimi atto di citazione, articolando le richieste risarcitorie come segue.

***“1. Danno patrimoniale diretto: (a) al Sindaco ed agli Assessori del Comune di Travagliato presenti e votanti le delibere n. 34 del 10.02.2005 (PATERLINI Domenico, VENTURI Graziella, GRITTI Marcella, GIRELLI Maria, BATTISTA Carmine Leopoldo) e n. 51 del 03.03.2005 (PATERLINI Domenico, BATTISTA Carmine Leopoldo) ed al Segretario Generale (SICILIANO Domenico) che esprimeva parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica delle delibere predette nonché firmava la determina n. 111 del 24.03.2005, questa Procura ritiene contestare, in parti uguali, il danno patito dall’Amministrazione comunale di Brescia nella misura del 60% dell’importo relativo alle differenze stipendiali illegittimamente percepite dal dipendente comunale in relazione agli incarichi dirigenziali attribuitigli per il periodo 01.05.2017 / 21.03.2021, pari ad € 155.260,60; (b) al Responsabile del Settore Personale (ora Risorse Umane) del Comune di Brescia, dott.***

FRANZONI Silvano; ai Sindaci p.t. del Comune di Brescia (PAROLI Adriano e DEL BONO Emilio); ai Direttori Generali del Comune di Brescia (MAIOCCHI Danilo Piercarlo, TRIBOLDI Alessandro, BELTRAMI Alessandro e BRAMBILLA Giandomenico) che si sono avvicendati nell'omissione delle doverose verifiche propedeutiche al conferimento degli incarichi dirigenziali, va contestato il danno patito dall'Amministrazione comunale di Brescia nella misura del 40% delle differenze stipendiali illegittimamente percepite dal dipendente comunale in relazione agli incarichi dirigenziali attribuitigli per il periodo 01.05.2017 / 21.03.2021, pari ad € 103.507,07. In ragione delle annualità, del ruolo ricoperto e dell'efficienza causale di ciascuna condotta, le quote complessive ascritte a ciascuno sono le seguenti: ➤ FRANZONI Silvano, 40 % pari ad € 41.402,83; ➤ MAIOCCHI Danilo Piercarlo, 35 %, pari ad € 36.227,47; ➤ TRIBOLDI Alessandro, BRAMBILLA Giandomenico e BELTRAMI Alessandro, 15%, pari ad € 15.526,06 da ripartirsi in parti uguali; ➤ PAROLI Adriano e DEL BONO Emilio, 10%, pari ad 10.350,71 da ripartirsi in parti uguali; **2. Danno indiretto da omessa denuncia e violazione dell'obbligo di autotutela (c) nei confronti del Segretario Generale del Comune di Travagliato (SICILIANO Domenico), dei Sindaci p.t. del Comune di Brescia (PAROLI Adriano e DEL BONO Emilio), dei Direttori Generali del Comune di Brescia (MAIOCCHI Danilo Piercarlo, TRIBOLDI Alessandro, BELTRAMI Alessandro e BRAMBILLA Giandomenico), del**

*Responsabile del Settore Personale del Comune di Brescia (FRANZONI Silvano), del Segretario Generale del Comune di Brescia (BARILLA Carmelina) e degli Assessori comunali (AMBROSI Diego e PANTEGHINI Paolo) si ritiene corretto circoscrivere la quota di danno loro attribuibile nella seguente misura: ❖ per l'anno 2005 (8 mensilità): Importo del danno € 14.898,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra: - SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 7.449,11 (pari al 50 %); - FRANZONI Silvano, in qualità di Responsabile del Settore Personale del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.469,47 (pari al 30%); - MAIOCCHI Danilo Piercarlo, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 2.979,65 (pari al 20%); ❖ per l'anno 2006: Importo del danno € 29.858,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra: - SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 14.929,42 (pari al 50 %); - FRANZONI Silvano, in qualità di Responsabile del Settore Personale del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 8.957,66 (pari al 30%); - MAIOCCHI Danilo Piercarlo, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 2.985,88 (pari al 10%); - TRIBOLDI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 2.985,88 (pari al 10%); ❖ per l'anno 2007: Importo del danno € 48.851,94,*

oltre interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra:

SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 22.960,41 (pari al 47%); - FRANZONI Silvano, in qualità di Responsabile del Settore Personale del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 10.258,91 (pari al 21%); - MAIOCCHI Danilo Piercarlo, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 5.251,58 (pari al 10,75 %); - TRIBOLDI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 5.251,58 (pari al 10,75 %); - PAROLI Adriano, in qualità di Sindaco del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 2.564,73 (pari al 5,25 %); - AMBROSI Diego, in qualità di Assessore al Personale del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 2.564,73 (pari al 5,25%); ❖ **per l'anno 2008:** Importo del danno € 59.148,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra: - SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 27.799,74 (pari al 47%); - FRANZONI Silvano, in qualità di Responsabile del Settore Personale del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 12.421,16 (pari al 21%); - MAIOCCHI Danilo Piercarlo, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 6.358,45 (pari al 10,75 %); - TRIBOLDI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 6.358,45 (pari al 10,75 %); - PAROLI

Adriano, in qualità di Sindaco del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 3.105,29 (pari al 5,25%); - AMBROSI Diego, in qualità di Assessore al Personale del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 3.105,29 (pari al 5,25%); ❖ **per l'anno 2009:** Importo del danno € 82.073,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra: - SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 30.367,21 (pari al 37%); - FRANZONI Silvano, in qualità di Responsabile del Settore Personale del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 8.617,72 (pari al 10,50%); - MAIOCCHI Danilo Piercarlo, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 8.617,72 (pari al 10,50 %); - TRIBOLDI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 8.617,72 (pari al 10,50 %); - BELTRAMI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.308,86 (pari al 5,25 %); - BARILLA Carmelina, Segretario generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.308,86 (pari al 5,25 %); - PAROLI Adriano, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.308,86 (pari al 5,25 %); - DEL BONO Emilio, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.308,86 (pari al 5,25 %); - AMBROSI Diego, in qualità di Assessore al Personale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.308,86 (pari al

5,25 %); - PANTEGHINI Paolo, in qualità di Assessore alle Risorse p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di €4.308,86 (pari al 5,25%); ❖ **per l'anno 2010:** Importo del danno € 83.755,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra: - SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 35.386,86 (pari al 42,25%); - MAIOCCHI Danilo Piercarlo, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 8.794,37 (pari al 10,50%); - TRIBOLDI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 8.794,37 (pari al 10,50%); - BELTRAMI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 8.794,37 (pari al 10,50%); - BARILLA Carmelina, Segretario generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.397,18 (pari al 5,25%); - PAROLI Adriano, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.397,18 (pari al 5,25%); - DEL BONO Emilio, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.397,18 (pari al 5,25%); - AMBROSI Diego, in qualità di Assessore al Personale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.397,18 (pari al 5,25%); - PANTEGHINI Paolo, in qualità di Assessore alle Risorse p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.397,18 (pari al 5,25%); ❖ **per l'anno 2011:** Importo del danno € 83.636,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra: -

*SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 35.336,33 (pari al 42,25 %); - TRIBOLDI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 8.781,81 (pari al 10,50 %); - BELTRAMI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 8.781,81 (pari al 10,50%); - BRAMBILLA Giandomenico, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 8.781,81 (pari al 10,50 %); - BARILLA Carmelina, Segretario generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.390,91 (pari al 5,25 %); - PAROLI Adriano, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.390,91 (pari al 5,25 %); - DEL BONO Emilio, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.390,91 (pari al 5,25%); - AMBROSI Diego, in qualità di Assessore al Personale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.390,91 (pari al 5,25%); - PANTEGHINI Paolo, in qualità di Assessore alle Risorse p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.390,91 (pari al 5,25%); ❖ **per l'anno 2012:** Importo del danno € 79.191,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra: - SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 33.458,54 (pari al 42,25%); - TRIBOLDI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di €*

8.315,14 (pari al 10,50%); - BELTRAMI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 8.315,14 (pari al 10,50%); - BRAMBILLA Giandomenico, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 8.315,14 (pari al 10,50%); - BARILLA Carmelina, Segretario generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.157,57 (pari al 5,25%); - PAROLI Adriano, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.157,57 (pari al 5,25%); - DEL BONO Emilio, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.157,57 (pari al 5,25%); - AMBROSI Diego, in qualità di Assessore al Personale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.157,57 (pari al 5,25%); - PANTEGHINI Paolo, in qualità di Assessore alle Risorse p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.157,57 (pari al 5,25%); ❖ **per l'anno 2013:** Importo del danno € 71.966,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra: - SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 30.405,78 (pari al 42,25%); - TRIBOLDI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 7.556,47 (pari al 10,50%); - BELTRAMI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 7.556,47 (pari al 10,50%); - BRAMBILLA Giandomenico, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di

*Brescia, cui è imputabile la quota di € 7.556,47 (pari al 10,50%); -*  
*BARILLA Carmelina, Segretario generale p.t. del Comune di*  
*Brescia, cui è imputabile la quota di € 3.778,23 (pari al 5,25%); -*  
*PAROLI Adriano, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia,*  
*cui è imputabile la quota di € 3.778,23 (pari al 5,25%); - DEL*  
*BONO Emilio, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui*  
*è imputabile la quota di € 3.778,23 (pari al 5,25%); - AMBROSI*  
*Diego, in qualità di Assessore al Personale p.t. del Comune di*  
*Brescia, cui è imputabile la quota di € 3.778,23 (pari al 5,25%); -*  
*PANTEGHINI Paolo, in qualità di Assessore alle Risorse p.t. del*  
*Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 3.778,23 (pari al*  
*5,25%); ❖ per l'anno 2014: Importo del danno € 65.911,14, oltre*  
*interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra: -*  
*SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del*  
*Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 32.955,58*  
*(pari al 50%); - TRIBOLDI Alessandro, in qualità di Direttore*  
*generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di €*  
*6.591,11 (pari al 10%); - BELTRAMI Alessandro, in qualità di*  
*Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la*  
*quota di € 6.591,11 (pari al 10%); - BRAMBILLA Giandomenico,*  
*in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è*  
*imputabile la quota di € 6.591,11 (pari al 10%); - BARILLA*  
*Carmelina, Segretario generale p.t. del Comune di Brescia, cui è*  
*imputabile la quota di € 6.591,11 (pari al 10%); - DEL BONO*  
*Emilio, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui è*

imputabile la quota di € 3.295,56 (pari al 5%); - PANTEGHINI Paolo, in qualità di Assessore alle Risorse p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 3.295,56 (pari al 5%); ❖ **per l'anno 2015:** Importo del danno € 65.245,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra: - SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 32.622,71 (pari al 50%); - BELTRAMI Alessandro, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 9.786,81 (pari al 15%); - BRAMBILLA Giandomenico, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 9.786,81 (pari al 15%); - BARILLA Carmelina, Segretario generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 6.524,54 (pari al 10%); - DEL BONO Emilio, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 3.262,28 (pari al 5%); - PANTEGHINI Paolo, in qualità di Assessore alle Risorse p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 3.262,28 (pari al 5%); ❖ **per l'anno 2016:** Importo del danno € 69.791,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra: - SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 34.895,53 (pari al 50%); - BRAMBILLA Giandomenico, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 13.958,22 (pari al 20%); - BARILLA Carmelina, Segretario generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di €

6.979,11 (pari al 10%); - DEL BONO Emilio, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 6.979,11 (pari al 10%); - PANTEGHINI Paolo, in qualità di Assessore alle Risorse p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 6.979,11 (pari al 10%); ❖ **per l'anno 2017 (4 mensilità):** Importo del danno € 21.214,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da suddividersi tra: - SICILIANO Domenico, in qualità di Segretario generale del Comune di Travagliato, cui è imputabile la quota di € 10.607,46 (pari al 50%); - BRAMBILLA Giandomenico, in qualità di Direttore generale p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 4.242,99 (pari al 20%); - BARILLA Carmelina, Segretario generale del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 2.121,49 (pari al 10%); - DEL BONO Emilio, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 2.121,49 (pari al 10%); - PANTEGHINI Paolo, in qualità di Assessore alle Risorse p.t. del Comune di Brescia, cui è imputabile la quota di € 2.121,49 (pari al 10%). La ripartizione del danno tiene conto del ruolo ricoperto dai convenuti, delle annualità di permanenza nello stesso e dell'efficienza causale di ciascuna condotta e risulta, rispetto alla quantificazione riportata originariamente nell'invito a dedurre, maggiorata – secondo i medesimi criteri – della quota di danno originariamente ascritta all'invitato ANDOLINA, la cui posizione è stata oggetto di decreto di archiviazione parziale. Pertanto, alla luce dei predetti criteri, le quote complessivamente addebitate agli odierni convenuti sono le

*seguenti: 1) SICILIANO Domenico, € 349.174,69 (anni 2005-2017); 2) FRANZONI Silvano, € 44.724,92 (anni 2005-2009); 3) MAIOCCHI Danilo Piercarlo, € 34.987,65 (anni 2005-2010); 4) TRIBOLDI Alessandro € 63.252,53 (anni 2006-2014); 5) BELTRAMI Alessandro € 54.134,57 (anni 2009-2015); 6) BRAMBILLA Giandomenico € 59.232,55 (anni 2011-2017)...7) BARILLA Carmelina € 43.249,00 (anni 2009-2017); 8) PAROLI Adriano € 26.702,77 (anni 2007-2013); 9) DEL BONO Emilio € 36.691,19 (anni 2009-2017); 10) AMBROSI Diego € 26.702,77 (anni 2007-2013); 11) PANTEGHINI Paolo € 36.691,19 (anni 2009-2017)''.*

Tutti i convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio, eccependo la prescrizione dell'azione di responsabilità e, nel merito, sostenendo l'infondatezza della prospettazione accusatoria, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Ambrosi, nel costituirsi in giudizio, ha formulato richiesta di rito abbreviato ex art. 130 del Codice di Giustizia Contabile, proponendo il versamento in favore del Comune di Brescia della somma di euro 5.350,55, col parere favorevole del Pubblico Ministero.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 25.10.2023 il convenuto è stato ammesso al rito abbreviato.

Verificato il puntuale versamento della somma sopra indicata, con sentenza n. 25\2024, emessa in seguito all'udienza in camera di consiglio del 24.01.2024, il procedimento nei confronti di Ambrosi

Diego è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 130 comma 8 del Codice di Giustizia Contabile.

Il giudizio di merito nei confronti degli altri convenuti è stato discusso all'udienza del 10.04.2024. Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed esposto ed ulteriormente argomentato le proprie tesi.

### **DIRITTO**

Occorre trattare separatamente le due fattispecie di pregiudizio erariale individuate dalla Procura.

Circa il c.d. "danno diretto", ovvero discendente, nella prospettazione accusatoria, "direttamente" dall'attribuzione al rag. Marco Colosio della qualifica di Dirigente, occorre preliminarmente osservare che il diritto azionato dalla Procura contabile non è prescritto.

La richiesta risarcitoria è stata infatti limitata "agli emolumenti corrisposti - al Colosio - per il periodo dal 01.05.2017 al 22.03.2021", per i quali il termine di prescrizione quinquennale non è evidentemente decorso.

Pur risalendo la condotta contestata all'anno 2005, è giurisprudenza consolidata che il "*dies a quo*" del termine di prescrizione decorra dalla data del pagamento e, in caso di pagamenti plurimi e/o periodici, dalla data di ogni singolo pagamento (*ex multis*: Corte dei conti, SS.RR. n.7/2000; Corte dei conti, SS.RR. n.5/2007; C. conti, Sez. I App., n. 175/2017).

Nella specie l'invito a dedurre, quale atto interruttivo della

prescrizione, risulta notificato tempestivamente ai convenuti, cui è stato addebitato il danno “diretto”, entro il quinquennio (doc. 14 di parte attrice), tenuto conto della sospensione dei termini processuali e delle prescrizioni in corso (08.03.2020 - 31.08.2020) dovuti alla c.d. emergenza Covid (cfr. art. 85, comma 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) e a-bis), d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70).

Nel merito, la Procura contabile ha contestato ai componenti degli organi politico – amministrativi del Comune di Travagliato di aver consentito che il sig. Marco Colosio – all’epoca dipendente del medesimo Comune – ottenesse la qualifica dirigenziale nonostante fosse in possesso unicamente del diploma di ragioniere, e non del prescritto titolo di studio (laurea).

Ciò sarebbe avvenuto attraverso l’inserimento di una norma transitoria (art. 71) all’interno del *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi"*, approvato con delibera di Giunta comunale n. 34 del 10.02.2005 per cui *"in sede di prima applicazione del presente Regolamento e, comunque, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, il 50% dei posti di dirigente vacanti nella dotazione organica può essere coperto mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura integrato da colloquio su materie professionali, riservato al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso, alla data di*

*entrata in vigore del presente Regolamento, del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale, attuale inquadramento nella categoria D, posizione giuridica D3 o superiore ed anzianità di anni quattro complessiva di servizio nella categoria D o nelle ex VII e VIII qualifiche funzionali".*

A tale delibera è seguita la n. 51 del 03.03.2005, avente ad oggetto *"Approvazione bando Dirigente area amministrativa e nomina commissione"*, che consentiva la partecipazione alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica dirigenziale anche ai dipendenti del Comune privi del diploma di laurea.

Il Colosio, unico partecipante alla procedura, è stato dichiarato vincitore con Determina n. 111 del 24.03.2005, accedendo, per tale via, alla qualifica dirigenziale. Secondo la prospettazione accusatoria, della medesima illegittimità sarebbe affetta la procedura di mobilità, culminata con la Determina dirigenziale n. 2407 del 23.09.2008 a firma del Responsabile pro tempore del Settore Personale del Comune di Brescia, Dott. Silvano FRANZONI, veicolo con cui il Colosio era successivamente transitato presso il Comune di Brescia con decorrenza 01.10.2008.

La tesi sostenuta dalla Procura contabile è fondata.

L'art. 28 D. Lgs. n. 165/2001 vigente *ratione temporis* – prevedeva espressamente:”1. *L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso*

*selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea".*

La norma, nel suo tenore letterale, era riferita alle

*“amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo”, e agli “enti pubblici non economici”.*

Tuttavia, alle amministrazioni non statali, ex art. 27 D. Lgs. n. 165 del 2001, era imposto l’obbligo di adeguare i propri ordinamenti ai principi sulla dirigenza contenuti nel Capo II del titolo II del D. Lgs. n. 165 del 2001 (cfr. anche l’art. 111 d. lgs. 267 del 2000).

Pare evidente che, pur non riferendosi esplicitamente l’art. 28 d. Lgs. n. 165/2001 alle amministrazioni non statali, quali i Comuni, l’obbligo di diploma di laurea, per i dirigenti degli enti locali, discendesse dall’art. 27, ovvero dalla necessità di adeguare i rispettivi ordinamenti “ai principi sulla dirigenza contenuti nel Capo II del titolo II del D. Lgs. n. 165 del 2001”.

Il titolo di studio necessario per l’accesso alla qualifica dirigenziale, ovvero il diploma di laurea, costituisce infatti un “principio” fondamentale che connota la figura del dirigente della pubblica amministrazione dal punto di vista culturale e qualitativo, non potendosi evidentemente concepire una divaricazione, sotto tale profilo, tra dirigenti statali e non statali, come se questi ultimi appartenessero ad una categoria inferiore.

Il Comune di Travagliato avrebbe conseguentemente dovuto indire le procedure concorsuali per la copertura di posti di Dirigente prevedendo obbligatoriamente il possesso del diploma di laurea: di qui l’illegittimità sia della delibera di Giunta comunale n. 34 del 10.02.2005, sia della successiva delibera di Giunta comunale n. 51

del 03.03.2005, che tale prescrizione non hanno rispettato.

Tale conclusione è conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Corte dei conti, sez. Campania, n. 129\2017; Corte dei conti, sez. Veneto, n. 128\2019; Corte dei conti, sez. I di Appello n. 252\2023).

Per gli stessi motivi deve ritenersi illegittima la Determina dirigenziale n. 2407 del 23.09.2008 a firma del Responsabile pro tempore del Settore Personale del Comune di Brescia, di accoglimento della domanda di mobilità presentata in data 05.09.2008 da Colosio, non possedendo questi il prescritto titolo di studio e non potendo quindi transitare in altro ente con la qualifica dirigenziale.

Le illegittimità di cui sopra sono imputabili, *in primis*, al Sindaco ed agli Assessori del Comune di Travagliato presenti e votanti le delibere n. 34 del 10.02.2005, ovvero PATERLINI Domenico, VENTURI Graziella, GRITTI Marcella, GIRELLI Maria, BATTISTA Carmine Leopoldo e n. 51 del 03.03.2005 (PATERLINI Domenico, BATTISTA Carmine Leopoldo), oltre al Segretario Generale SICILIANO Domenico, che ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica delle suddette delibere, nonché sottoscritto la determina n. 111 del 24.03.2005 citata.

Per quanto riguarda in particolare la figura del Segretario comunale, questi ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000, sulla delibera di Giunta Comunale nr. 34/2005 avente ad oggetto l'approvazione del

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” e parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 97 D. Lgs. 267/2000 sulla delibera nr. 51/2005 con oggetto “Approvazione bando dirigente area amministrativa e nomina commissione” (oltre a sottoscrivere la determina n. 111/2005, con cui Colosio era dichiarato vincitore della procedura concorsuale).

E’ il caso di sottolineare che, ai sensi dell’art. 97 del TUEL, il Segretario è garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale, dovendo svolgere *"funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti"*: sarebbe stato dunque obbligato a segnalare le problematiche relative agli atti sopra citati, palesemente illegali per le motivazioni sopra descritte (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Lombardia, n. 1286/2004 e n. 185/2005; Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 590/03; Corte dei conti, sez. Campania, n. 399/2017; Corte dei conti, sez. II di Appello, n. 65/2015).

Tali obblighi discendono direttamente dalla legge, a prescindere da qualsiasi disposizione regolamentare.

Peraltro l’art. 9 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” del Comune di Travagliato, vigente *ratione temporis*, ribadiva che “il Segretario Comunale esercita i compiti e assolve alle funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali gli attribuiscono. In particolare, il Segretario assiste gli

*organi dell'Ente nell'esercizio delle funzioni istituzionali, fornendo la necessaria consulenza al fine di assicurare la correttezza dell'azione amministrativa con precipuo riferimento alla conformità dell'azione stessa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il Segretario, inoltre, fornisce assistenza tecnico-giuridica ai ruoli decisionali".*

Come correttamente osservato dalla Procura attrice, l'avvenuta soppressione del parere di legittimità del Segretario su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio *"non esclude che permangano in capo al segretario tutta una serie di compiti ed adempimenti che, lungi dal determinare un'area di deresponsabilizzazione del medesimo, lo impegnano, invece, ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con l'Ente locale, all'azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti"* (Sez. giur. Toscana, sent. n. 217/2012).

Analoghe considerazioni valgono per la condotta del Dirigente del comune di Brescia responsabile del Settore Personale, dott. Silvano FRANZONI che, dovendo provvedere sulla richiesta di mobilità inoltrata da Colosio, non ha evidentemente svolto i necessari controlli circa la sussistenza dei requisiti per la qualifica rivestita dall'istante, illegittimamente accogliendo la domanda e consentendo l'assunzione presso il Comune di Brescia del dirigente privo del necessario titolo di studio.

Ciò attraverso l'adozione della determina dirigenziale nr.

2407 del 23.09.2008 e la conseguente stipula del contratto di lavoro con il Colosio, prot. 1868 del 26.09.2008.

Lo stesso *"Regolamento - Modalità di accesso agli impieghi"* del Comune di Brescia statuiva, all'art. 6: *"Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive per l'accesso all'area dirigenziale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a. **Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento o Laurea Specialistica o Magistrale (LS -LM) del nuovo ordinamento.** La tipologia di laurea richiesta per l'accesso è individuata di volta in volta in relazione alle specifiche professionalità richieste per la posizione da ricoprire..*

Di conseguenza, FRANZONI avrebbe dovuto e potuto verificare il possesso del titolo di studio, prima di autorizzare il trasferimento per mobilità del Colosio e di instaurare il conseguente rapporto lavorativo, e ciò poteva fare attraverso il semplice esame del curriculum allegato alla domanda.

Tale obbligo, si ribadisce, discendeva direttamente dalla legge, a prescindere da qualsivoglia previsione regolamentare.

Del tutto irrilevante, dunque, il fatto che il Regolamento comunale vigente *ratione temporis* nulla disciplinasse in tema di mobilità, e che precise prescrizioni circa la verifica dei titoli fossero state introdotte solo in data successiva ai fatti (art. 38 del Regolamento comunale approvato dalla Giunta con provvedimento nr. 245/23210 P.G. in data 19.04.2010): la verifica sarebbe stata, in ogni caso, necessaria e doverosa nell'interesse dell'ente e in base a

quanto imposto dalla normativa più volte citata.

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la Procura imputa agli amministratori del Comune di Travagliato convenuti in giudizio una colpa grave ai confini del dolo, sottolineando l'evidente contrasto con la normativa dei provvedimenti posti in essere, sintomatico di grave disinteresse nell'espletamento delle funzioni, di "evidente e sprezzante trascuratezza dei propri doveri" e "negligenza operativa immediatamente percepibile".

Si concorda con la prospettazione attorea circa la "gravità" della colpa, evidenziando altresì che la stessa "transitorietà" (ed eccezionalità) della norma sulla cui base è stata ottenuta da Colosio la qualifica dirigenziale, oltre all'ambito temporale particolarmente ristretto in cui si è conclusa la procedura, possono portare al sospetto di norma "ad personam", ovvero modellata sui requisiti posseduti da un particolare soggetto.

In ogni caso, a fronte di una normativa che, seppure non così risalente, all'epoca dei fatti, si prospettava comunque sufficientemente chiara ed esaustiva, la scelta stessa di consapevolmente derogarvi deve essere considerata come gravemente imprudente (a nulla rilevando che analoga illegittima ed imprudente scelta fosse stata effettuata, come ricordato da alcune difese, anche dal Comune di Ladispoli).

Le medesime considerazioni valgono per il Segretario comunale SICILIANO, la cui grave negligenza consiste nell'aver ommesso di rilevare e segnalare le violazioni sopra descritte, e per il

responsabile del Settore Personale del Comune di Brescia FRANZONI, che è stato gravemente negligente nell'espletamento della procedura di mobilità, illegittimamente conclusasi con l'accoglimento della domanda presentata da Colosio.

Le condotte illegittime dei convenuti sopra indicati hanno causato un danno erariale, che la Procura ha condivisibilmente quantificato sulla base della differenza stipendiale tra gli emolumenti che il Colosio avrebbe ricevuto in qualità di funzionario e quelli effettivamente percepiti (dal Comune di Brescia), come dirigente nel periodo dal 01.05.2017 al 22.03.2021 (entro il termine quinquennale di prescrizione), pari complessivamente ad euro 258.767,67.

Si consideri che, come da consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, *“l'attribuzione di un incarico dirigenziale a un soggetto privo di laurea determina un sicuro danno in conseguenza della violazione del sinallagma contrattuale legislativamente prefigurato, atteso che alla retribuzione percepita non corrisponde per tabulas una prestazione qualitativamente corrispondente alla professionalità richiesta”* (ex multis Corte dei conti, I sez. di Appello, n. 228\2021).

Non può negarsi la sussistenza del nesso causale tra le condotte dei convenuti e il pregiudizio subito dal Comune di Brescia, cui hanno contribuito, come detto, sia gli amministratori del Comune di Travagliato PATERLINI, VENTURI, GRITTI, GIRELLI, BATTISTA, SICILIANO, sia il Dirigente del Comune di

Brescia FRANZONI.

A PATERLINI, VENTURI, GRITTI, GIRELLI, BATTISTA, SICILIANO è stato complessivamente attribuito il 60% dell'importo come sopra determinato, pari ad euro 155.260,60, suddiviso in parti eguali.

Ritiene il Collegio che debba essere addebitato a ciascun convenuto una quota di danno erariale pari ad euro **25.000,00 (venticinquemila\00)**, comunque assai vicino a quanto richiesto dalla Procura contabile, in coerenza con l'apporto causale alla verifica del danno e applicato l'art. 1226 c.c.

E' il caso di precisare che a tutti i suddetti convenuti, secondo le rispettive competenze, è riferibile l'approvazione della delibera n. 34\2005 citata, che costituisce il principale atto amministrativo causativo di danno erariale, e dunque correttamente (e nel rispetto dell'art. 86 del Codice di Giustizia Contabile) la Procura contabile ha addebitato il danno in quote eguali.

A FRANZONI la Procura imputa una quota di danno erariale pari complessivamente ad euro 41.402, 83.

In questo caso, tuttavia, ritiene il Collegio che la responsabilità del convenuto debba essere valutata in maniera più lieve, sotto il profilo dell'apporto causale, non dovendosi dimenticare che, al momento della procedura di mobilità, Colosio aveva già ottenuto la qualifica dirigenziale per effetto della condotta altrui, e che, in definitiva, l'apporto del FRANZONI si è esaurito nel trasporre sul Comune di Brescia un pregiudizio che, in caso

contrario, sarebbe gravato sul Comune di Travagliato.

Per tali ragioni appare equo, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., addebitare a FRANZONI una quota di danno pari ad euro **10.000,00 (diecimila\00)**, inferiore rispetto agli altri convenuti.

Affermata la responsabilità di PATERLINI, VENTURI, GRITTI, GIRELLI, BATTISTA, SICILIANO e FRANZONI, a diversa conclusione deve giungersi per quanto riguarda l'addebito di danno "diretto" nei confronti dei Sindaci pro tempore del Comune di Brescia PAROLI e DEL BONO, e nei confronti dei Direttori Generali del Comune di Brescia avvicendatisi nel tempo, MAIOCCHI, TRIBOLDI, BELTRAMI, BRAMBILLA.

Ai Sindaci PAROLI e DEL BONO la Procura contabile imputa di avere "conferito incarichi dirigenziali ad un soggetto privo dei requisiti".

Ai Direttori Generali la Procura contabile imputa di essersi resi proponenti delle determine con cui tali incarichi sono stati affidati.

Occorre però osservare che l'attribuzione al Colosio della qualifica dirigenziale non è riferibile ai Sindaci e amministratori del Comune di Brescia, ma a Sindaci e Assessori del Comune di Travagliato, e neppure il transito presso il Comune di Brescia è responsabilità di Sindaci e Direttori Generali ma, nel rispetto dell'impostazione accusatoria, del capo del personale FRANZONI.

Una volta transitato il Colosio nei ranghi dirigenziali del Comune di Brescia, non si comprende cosa gli amministratori di

quest'ultimo Comune avrebbero potuto fare per sanare l'illegittimità e/o per ridurre il pregiudizio erariale.

Omettere di attribuire incarichi al neo dirigente (questa sembra essere la condotta "alternativa" individuata dalla Procura) non avrebbe giovato né alle casse del Comune (Colosio avrebbe dovuto comunque essere retribuito con stipendio da dirigente), né all'efficienza dell'ente locale, che avrebbe avuto in carico una figura, nella sostanza, inutile, rischiando nel contempo di essere coinvolto in contenziosi col proprio dipendente.

Occorre ricordare, infatti, che Colosio aveva ottenuto la qualifica dirigenziale a seguito di procedura concorsuale mai contestata da alcuno, conclusasi con atti amministrativi mai impugnati da alcuno, e dunque consolidati, e legittimamente avrebbe potuto pretendere il conferimento di incarichi corrispondenti alla sua posizione.

Non pare, in definitiva, che la condotta in ipotesi corretta prospettata dalla Procura contabile (non attribuire incarichi a Colosio) avrebbe eliso e/o ridotto il pregiudizio subito dal Comune di Brescia, vista la fondata possibilità che questa potesse rivelarsi controproducente: al contrario, la scelta di utilizzare comunque il dirigente, in quanto nominato sulla base di atti amministrativi definitivi e consolidati, emessi all'esito di procedure concorsuali mai messe in discussione, poteva essere il "male minore", e comunque non è condotta irragionevole e censurabile con addebito di responsabilità amministrativa.

Nei confronti di PAROLI e DEL BONO, e nei confronti di MAIOCCHI, TRIBOLDI, BELTRAMI, BRAMBILLA occorre dunque pronunciare sentenza di assoluzione, per quanto riguarda il danno “diretto” loro attribuito dalla Procura.

La Procura contabile ha contestato altresì a SICILIANO, PAROLI, DEL BONO, MAIOCCHI, TRIBOLDI, BELTRAMI, BRAMBILLA, FRANZONI, con l’aggiunta di BARILLA Carmelina (Segretario generale del Comune di Brescia dal 01.09.2013), Ambrosi Diego (in qualità di Assessore alle Risorse dell’Ente: posizione definita in sede di rito abbreviato) e PANTEGHINI Paolo (Assessore al Personale) un ulteriore danno da “omessa denuncia e violazione dell’obbligo di autotutela”.

Nella prospettazione accusatoria, i suddetti soggetti sarebbero stati gravati dall’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 1 comma 3 L. n. 20/1994.

L’inadempimento a tale obbligo avrebbe determinato “la non recuperabilità del nocumento patrimoniale subito dall’amministrazione comunale relativamente alle poste relative al periodo 01.05.2005 - 30.04.2017, irrimediabilmente prescritte”.

La tesi principale sostenuta dall’organo requirente è che la violazione dell’obbligo di denuncia ex art. 1 comma 3 citato costituirebbe anche “occultamento doloso” del danno, e conseguentemente il *dies a quo* della prescrizione si sposterebbe in avanti, al momento della conclusione delle attività istruttorie delegate alla Guardia di Finanza (anno 2018), anche per tutte le

poste di danno non contestate ai convenuti sotto forma di “danno diretto”, dunque a partire dal 2005 e fino al 2017.

In subordine la Procura ritiene possa applicarsi comunque l’art. 1 comma 3 citato, per cui *“qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata”*, e per tale via recupererebbe quantomeno le poste di danno altrimenti prescritte, dal 2012 al 2017.

La prima tesi non è condivisibile, portando nella sostanza a ritenere che il medesimo comportamento (l’omissione di denuncia) possa integrare tanto illecito erariale quanto occultamento doloso dello stesso.

Pur essendo un dato acquisito, nella giurisprudenza della Corte dei conti, che l’“occultamento doloso” del danno possa consistere anche in un comportamento omissivo, quando sussista l’obbligo giuridico di attivarsi, cionondimeno questo deve consistere in una condotta diversa e separata rispetto all’illecito “principale”.

La stessa Procura contabile ammette implicitamente ciò, nel momento in cui, ragionando sull’elemento soggettivo, sostiene che l’illecito e l’occultamento possano essere sorretti da stati soggettivi diversi, in tal modo presupponendo che debbano poste in essere condotte (attive od omissive) separate.

Nel caso di specie non sono state contestate altre condotte al di fuori dell'omissione (prolungata) di denuncia (che è un illecito "tipizzato" dal legislatore), peraltro attribuito a titolo di colpa grave, ed appare altresì contraddittorio sostenere che il medesimo comportamento possa essere allo stesso tempo considerato illecito contabile gravemente colposo e occultamento doloso del danno.

La tesi sostenuta in via subordinata è infondata.

Secondo l'art. 1 comma 3 citato, "*la prescrizione del diritto al risarcimento...*" deve essere maturata "*...a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto*".

Nella specie, non può dirsi che l'omissione di denuncia (che sarebbe, nella specie, una "autodenuncia", comunque imposta secondo quanto statuito da Corte dei conti, SS.RR, n. 2/2017/QM) sia stata **causa** della prescrizione di gran parte delle poste risarcitorie.

Si noti che già in data 16.06.2016 sedicenti "Lavoratori per la Legalità del Comune di Brescia" avevano trasmesso alla Procura contabile segnalazione di danno erariale circa l'irregolare assunzione del Colosio il quale, pur essendo privo del titolo di laurea, ricopriva incarichi dirigenziali presso il Comune di Brescia.

A tale denuncia ne era seguita un'altra datata 24.03.2017, acquisita con prot. PR Lombardia n. 3032 del 03.04.2017 con cui i medesimi "Lavoratori per la Legalità" avevano segnalato il rinnovo dell'incarico dirigenziale da parte del Comune di Brescia allo stesso Colosio, tramite disposizione del Sindaco prot. n. 0170834

del 28.10.2016.

Successivamente era stato trasmesso altro esposto anonimo datato 03.05.2018 ed acquisito con prot. PR Lombardia n. 4802 del 15.05.2018 con cui si segnalava, a distanza di 4 anni, il mantenimento dell'incarico dirigenziale da parte del Colosio, nonostante un'interrogazione scritta in data 09.06.2014 presentata da alcuni consiglieri comunali appartenenti al Movimento 5 Stelle.

Si consideri, inoltre, che la notizia dell'assenza del prescritto titolo di studio in capo al dirigente Colosio era comparsa su organi di stampa già nell'anno 2014, né è irrilevante la circostanza che tutta la procedura sia stata posta in essere attraverso atti pubblici resi conoscibili nelle forme di legge.

Trattandosi di notizia, sostanzialmente, di pubblico dominio, è arduo sostenere che il ritenuto inadempimento all'obbligo di denuncia sia stata "causa" della prescrizione delle retribuzioni percepite da Colosio dal 2012 al 2017.

Ciò a prescindere dalla problematica relativa ai soggetti effettivamente gravati da tale obbligo: seguendo il ragionamento della Procura, si sarebbero dovuti coinvolgere nella medesima contestazione anche gli amministratori del Comune di Travagliato, cui è stato invece addebitato unicamente il danno c.d. "diretto", e gli amministratori del Comune di Travagliato succeduti agli odierni convenuti, e in carica sino al passaggio del Colosio al Comune di Brescia.

Non vale affermare che le notizie in questione, comunque

Pervenute alla Procura contabile, non fossero sufficientemente dettagliate, e dunque inidonee a fondare un'azione di responsabilità in difetto di successiva, approfondita istruttoria: da un lato, esse erano certamente utili a consentire un celere avvio dell'indagine (con l'eventuale notifica di atti di costituzione in mora ai presunti responsabili) e, dall'altro, in coerenza con l'impostazione accusatoria, si dovrebbe giungere a ritenere che anche la comunicazione ex art. 1 comma 3 L. n. 20/1994, per scriminare, avrebbe dovuto essere talmente minuziosa da fornire alla Procura contabile tutti o quasi gli elementi per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, oltre quanto ora prescritto dall'art. 53 d. lgs. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile).

La Procura contesta infine ai convenuti sopra elencati la violazione di un obbligo di "autotutela", ovvero non aver posto in essere gli atti amministrativi necessari per porre rimedio alla situazione di illegittimità (come ora esplicitamente stabilito dall'art. 52 comma 6 del Codice di Giustizia Contabile).

Non è tuttavia chiaro, come già in parte evidenziato, quali comportamenti avrebbero potuto porre in essere i convenuti, essendo l'autotutela strumento soggetto a presupposti ben precisi, tra cui l'interesse pubblico: incerte sono le conseguenze cui avrebbe portato un intervento sulla procedura di mobilità, mentre fuori discussione sarebbe stato il ricorso all'autotutela su atti di altra Amministrazione (ovvero, nella specie, su atti del Comune di Travagliato).

I convenuti SICILIANO, PAROLI, DEL BONO, MAIOCCHI, TRIBOLDI, BELTRAMI, BRAMBILLA, FRANZONI, BARILLA, PANTEGHINI devono essere dunque assolti dall'addebito di danno "indiretto" formulato dalla Procura contabile.

In conclusione PATERLINI, VENTURI, GRITTI, GIRELLI, BATTISTA, SICILIANO devono essere condannati al pagamento, in favore del Comune di Brescia, della somma di **euro 25.000,00 (venticinquemila\00)** per ciascuno, da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo.

FRANZONI Silvano deve essere condannato al pagamento, in favore del Comune di Brescia, della somma di **euro 10.000,00 (diecimila\00)** da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, si pongono in solido a carico dei convenuti sopra indicati, e si liquidano come in dispositivo.

PAROLI, DEL BONO, MAIOCCHI, TRIBOLDI, BELTRAMI, BRAMBILLA devono essere assolti dall'addebito di danno "diretto" formulato dalla Procura contabile.

SICILIANO, PAROLI, DEL BONO, MAIOCCHI, TRIBOLDI, BELTRAMI, BRAMBILLA, FRANZONI, BARILLA, PANTEGHINI devono essere assolti dall'addebito di danno da omessa denuncia e omesso ricorso all'autotutela formulato

dalla Procura contabile.

In favore dei convenuti assolti devono essere liquidate, come in dispositivo, le spese di giudizio, poste a carico solidale del Comune di Brescia e del Comune di Travagliato ai sensi dell'art. 31 comma 2 del Codice di Giustizia Contabile.

Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze ed eccezioni, anche istruttorie, proposte dalle parti.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, condanna PATERLINI Domenico, VENTURI Graziella, GRITTI Marcella, GIRELLI Maria, BATTISTA Carmine Leopoldo, SICILIANO Domenico al pagamento, in favore del Comune di Brescia, della somma di **euro 25.000,00 (venticinquemila\00)** per ciascuno, da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo.

Condanna FRANZONI Silvano al pagamento, in favore del Comune di Brescia, della somma di **euro 10.000,00 (diecimila\00)**, da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in **euro 383,69 (trecentoottantatre/69)** e le pone a carico dei convenuti sopra indicati, in solido.

Assolve PAROLI Adriano, DEL BONO Emilio, MAIOCCHI Danilo Piercarlo, TRIBOLDI Alessandro, BELTRAMI Alessandro,

|  |                                                                      |                        |
|--|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                                                                      |                        |
|  | BRAMBILLA Giandomenico dall’addebito di danno “diretto”              |                        |
|  | formulato dalla Procura contabile.                                   |                        |
|  | Assolve SICILIANO Domenico, PAROLI Adriano, DEL                      |                        |
|  | BONO Emilio, MAIOCCHI Danilo Piercarlo, TRIBOLDI                     |                        |
|  | Alessandro, BELTRAMI Alessandro, BRAMBILLA                           |                        |
|  | Giandomenico, FRANZONI Silvano, BARILLA Carmelina,                   |                        |
|  | PANTEGHINI Paolo dall’addebito di danno da omessa denuncia e         |                        |
|  | omesso ricorso all’autotutela formulato dalla Procura contabile.     |                        |
|  | Liquida le spese legali, in favore dei convenuti assolti, nella      |                        |
|  | seguinte misura: euro 3.500,00 oltre accessori di legge in favore di |                        |
|  | PAROLI; euro 3.500,00 oltre accessori di legge in favore di DEL      |                        |
|  | BONO; euro 4.300,00 oltre accessori di legge in favore di            |                        |
|  | MAIOCCHI; euro 4.300,00 oltre accessori di legge in favore di        |                        |
|  | TRIBOLDI; euro 6.000,00 oltre accessori di legge,                    |                        |
|  | complessivamente ai convenuti assistiti dall’Avv. Gianolio           |                        |
|  | (BELTRAMI e BRAMBILLA); euro 3.500,00 oltre accessori di             |                        |
|  | legge in favore di BARILLA; euro 3.500,00 oltre accessori di legge   |                        |
|  | in favore di PANTEGHINI.                                             |                        |
|  | Pone le spese legali come sopra liquidate a carico solidale del      |                        |
|  | Comune di Brescia e del Comune di Travagliato.                       |                        |
|  | Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del                 |                        |
|  | 10.04.2024.                                                          |                        |
|  | <b>IL GIUDICE ESTENSORE</b>                                          | <b>IL PRESIDENTE</b>   |
|  | Gabriele Vinciguerra                                                 | Vito Tenore            |
|  | (firmato digitalmente)                                               | (firmato digitalmente) |
|  | 45                                                                   |                        |

Depositata in Segreteria il 24.06.2024

**Per La Direttrice della Segreteria**

---

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)

---

S. Carvelli